

UNIONE TERRE DAI MILLE COLORI

COMMISSARIO LIQUIDATORE

DETERMINAZIONE

n. 10

Data 20/06/2019

OGGETTO:

Contratto di manutenzione con la ditta SISCOM S.p.A. per i software e i servizi web. Impegno di spesa per l'anno 2019.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso che:

- I Comuni di Casalgrasso, Osasio e Lombriasco hanno costituito l'Unione "Terre dai Mille Colori", per l'esercizio in forma associata, ai sensi dei commi 27 e 28 dell'art.14 del D.L. 78/2010, delle funzioni indicate all'art. 16 dello Statuto, trasferendo all'Unione le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni medesime;
- Lo Statuto dell'Unione di Comuni "Terre dai Mille Colori" è stato approvato dai Consigli Comunali di Casalgrasso con Deliberazione n. 21 del 10/6/2014, di Lombriasco con Deliberazione n. 21 del 29/05/2014, di Osasio con Deliberazione n. 10 del 26/05/2014, e modificato con successive Deliberazioni del Consiglio dell'Unione n. 23 del 14.11.2016 e n.18 del 29.5.2017;
- In data 19.07.2014 veniva stipulato l'atto costitutivo dell'Unione di Comuni "Terre dai Mille Colori";
- L'Unione "Terre dai mille colori", operativa dal 1.1.2015, veniva inserita nella Carta delle forme associative del Piemonte con d.g.r. n. 13-1179 del 16.3.2015, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 11, supplemento ordinario n. 1 del 19.3.2015;

Considerato che:

- Il Comune di Casalgrasso con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 4.7.2017 ha stabilito di recedere dall'Unione Terre dai Mille Colori con effetti dal 1.1.2018;
- Il Comune di Osasio con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 20.07.2017 ha stabilito di recedere dall'Unione Terre dai Mille Colori con effetti dal 1.1.2018;
- Il Comune di Lombriasco con delibera del Consiglio Comunale n.35 del 25/7/2017 ha preso atto delle succitate deliberazioni di recesso;

Dato atto che:

- l'Unione Terre dai Mille Colori con deliberazione del Consiglio n. 34 del 27/ 7/2017 ha preso atto dello scioglimento dell'Unione per intervenuto recesso da parte di più di metà dei Comuni aderenti, ai sensi dell'art. 22 c.2 dello Statuto;
- l'Unione Terre dai Mille Colori con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 68 del 06 novembre 2017 ha approvato il protocollo d'intesa per lo scioglimento dell'Unione ed i relativi allegati A) e B);
- I Comuni di Casalgrasso, di Lombriasco e di Osasio con apposite delibere dell'organo collegiale competente hanno preso atto ed approvato il protocollo d'intesa per lo scioglimento dell'Unione ed i relativi allegati A) e B);

Visto il protocollo d'intesa che al punto n. 2 (nomina del Commissario Liquidatore e durata della liquidazione) stabilisce che dall' 01.01.2018 il ruolo di Commissario Liquidatore è assunto di diritto dal Presidente uscente Sig. Egidio Vanzetti, fatta salva la possibilità di individuare altro liquidatore in caso di grave impedimento, con apposito atto di nomina del Consiglio dell'Unione.

Il commissario liquidatore assume i pieni poteri dal giorno del suo insediamento, che deve avvenire entro 20 giorni. Dell' avvenuto insediamento il liquidatore dà immediata comunicazione ai Comuni aderenti all'Unione, alla Giunta Regionale ed al Prefetto.

Il commissario liquidatore, una volta insediato, esercita pubbliche funzioni ed adotta propri decreti, nonché ogni potere di governo dell'Unione, compresi i poteri di organizzazione, regolamentari e di straordinaria amministrazione previsti dalla legge e dallo statuto dell'Ente. Gli atti amministrativi sono imputati all'Unione Terre dei Mille Colori in liquidazione.

Per la gestione dell'Ente in liquidazione il liquidatore si avvale preferibilmente di personale dei Comuni già aderenti all'Unione, in subordine di altro personale secondo la normativa applicabile agli enti locali, in un'ottica di massima collaborazione i comuni già aderenti all'Unione si impegnano ad autorizzare il personale a prestare attività presso l'Unione in liquidazione.

La procedura di scioglimento si conclude entro 12 mesi dall'insediamento del Commissario liquidatore, salvo motivata proroga. I relativi costi sono imputati a carico del bilancio dell'Unione in liquidazione.

Vista la propria determinazione n. 60 del 18 dicembre 2018 avente ad oggetto la proroga della procedura di scioglimento dell'Unione;

Richiamato l'art 22 dello Statuto dell'Unione, così come modificato con delibera del Consiglio dell'Unione n. 18 del 29.05.2017 (avente per oggetto Scioglimento dell'Unione);

Vista la disponibilità di fondi su tale assegnazione;

Considerato che:

- ✓ l'ente è in liquidazione, non dispone di personale idoneo a svolgere tali mansioni e non dispone quindi di ufficio specializzato nel settore informatico;
- ✓ l'ambito informatico, con tutte le implicazioni connesse alla sicurezza informatica, all'esigenza di risparmio e razionalizzazione delle spese informatiche e di telefonia, impongono l'attuazione di politiche impegnative in questo senso, che necessitano di supporto tecnico specializzato;
- ✓ in questo Ente l'innovazione informatica era presente, e occorrono servizi altamente professionali per mantenerne la funzionalità e implementarne lo sviluppo;
- ✓ in ogni caso il fatto che i software gestionali, che sono necessari per le operazioni di gestione e liquidazione dell'Ente (EGISTO (Protocollo informatico), GIOVE (Contabilità finanziaria), GIOVEMIF (Mandato informatico), OLIMPO_SCRIVANIADIGITALE (Archiviazione documentale), SATURNPUBBL+D.LGS.33 (Gestione albo pretorio digitale e tabelle A.T.), VENEREDIGIT (Delibere e determine versione digitale) oltre ai servizi web WWW (sito web), SATURNWEB+D.LGS.33 (Servizio di pubblicazione albo pretorio e D.Lgs. 33 art. 26, 27 e 37 su area web SISCOM, siano proprietà della Ditta SISCOM S.p.A., con sede in Cervere (CN), Via Adua, 4, e concessi solo in licenza d'uso all'Ente, impone che la manutenzione e l'assistenza sia svolta a cura di tale operatore economico;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e, in particolare, gli articoli:
 - ✓ 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
 - ✓ 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - ✓ 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, riguardanti le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 €, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”*;

Atteso, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato inoltre che:

- per tutti gli Enti Locali, l'articolo 1, comma 501, della Legge n. 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del D.L. n. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014 e s.m.i., si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 €, in quanto il testo della norma prevede: *“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”*;
- l'articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 in cui si dispone che: *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”*;
- permane l'obbligo di avvalersi del M.E.P.A. come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel M.E.P.A. stesso;

Dato atto che:

- ✚ per l'acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- ✚ l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a 40.000,00 € e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
 - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - acquisire il servizio quanto prima in relazione alla delicatezza della materia;
 - coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che sotto il profilo dell'onere motivazionale richiesto per l'affidamento diretto dal D.Lgs. n. 50/2016, va inoltre osservato come l'art. 3, comma 1, definisca “strumenti di acquisto” gli strumenti di

acquisizione che “non richiedono apertura del confronto competitivo”, menzionando, tra questi, il mercato elettronico realizzato da Centrale di committenza nel caso di acquisti a *catalogo*; dunque, anche secondo rilevante dottrina, si legittimerebbe l'OdA per tutta la fascia sotto soglia comunitaria;

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio in opera sopra specificato al soggetto predetto, in quanto trattasi di operatore economico che, per competenza nota a questo Ente, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione del servizio e comunque è il soggetto proprietario dei programmi, e si è dichiarato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal responsabile del servizio;

Vista la proposta di Contratto di assistenza pervenuta, in data 12 dicembre 2018, dalla Ditta SISCOS S.p.A., con sede in Cervere (CN), Via Adua, 4 - C.F. e P. I.V.A. 01778000040, la quale ha richiesto in particolare la corresponsione di un canone annuo di € 1.945,00 + I.V.A.;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 140/2/3 denominato “*Spese di gestione e funzionamento attrezzature – servizi informatici*” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

- 1) Di approvare il Contratto di assistenza dei software “SISCOS”, così come proposto dalla Ditta SISCOS S.p.A., con sede in Cervere (CN), Via Adua, 4 - C.F. e P. I.V.A. 01778000040, la quale ha richiesto in particolare la corresponsione di un canone annuo di € 1.945,00 + I.V.A.;
- 2) Di affidare, per quanto espresso nella premessa, alla Ditta SISCOS S.p.A., con sede in Cervere (CN), Via Adua, 4 - C.F. e P. I.V.A. 01778000040, l'incarico correlato all'assistenza tecnica del software gestionale “SISCOS”, alle condizioni di cui agli atti;
- 3) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta come sopra individuata;
- 4) Di dare atto che, come specificato delle linee guida ANAC in proposta del 28 giugno 2016, ai sensi dell'art 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (trasmissione della presente determinazione, in formato digitale, a riscontro del preventivo dell'operatore economico), ovvero, se tramite MEPA, con le procedure ivi indicate. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri; il tutto previa acquisizione dall'operatore economico oppure d'ufficio della documentazione ancora occorrente per eventuali verifiche preventive ulteriormente richieste ai fini dell'efficacia dell'affidamento;
- 5) Di dare atto che come anche ivi indicato, ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;
- 6) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	140/2/3	Descrizione	Spese di gestione e funzionamento attrezzature – servizi informatici		
Miss./Progr.	01.02.1 103	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z0028E7E58	CUP	
Creditore	SISCOS S.p.A., Via Adua, 4 – 12040 Cervere (CN)				

Causale	Rinnovo contratto di manutenzione software e servizi web			
Modalità finan.			Finanz. da FPV	/
Imp./Pren. n.		Importo	€ 2.372,90	Frazionabile in 12 /

- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 8) Di accertare, ai sensi dell'art. 183, c. 8, che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono compatibili:
- con il programma dei pagamenti;
 - con il rispetto del pareggio di bilancio;
 - con il rispetto dei vincoli della finanza pubblica;
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- 10) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile del Servizio.

Casalgrasso, lì 20/06/2019

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Egidio VANZETTI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento dell'Unione sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Casalgrasso, _____

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Egidio VANZETTI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio

Casalgrasso, _____

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Egidio VANZETTI

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio – per la pubblicazione – in data _____
Il Responsabile del Servizio _____

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Dal 21/06/2019 al 06/07/2019

Casalgrasso, 21/06/2019

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Egidio VANZETTI